

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 27.07.2020

N. 163/p/20

Oggetto: Ricorso avanti al TAR FVG per l'annullamento degli atti relativi alla Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 183 e 164 e ss. (concessione in project financing) del Decreto legislativo 50/2016 per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo nel Comune di Trasaghis (UD), CUP: I62C20000110003 e CIG 8349402080 del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e atti connessi e/o presupposti. Affidamento incarico professionale per la difesa in giudizio allo Studio legale Ponti & Partners e Studio legale Mansi di Udine. Importo 19.471,00

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02, nonché a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015, la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento è stato autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici (D.M. 417 dd. 13.03.1991) all'inizio dei lavori relativi alla grande derivazione ad uso prevalentemente irriguo dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in comune di Trasaghis a monte dell'immissione delle acque del canale nel torrente Leale;

CONSTATATO che

- in data 08.09.2011 il Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo (COSILT) ha presentato alla Regione FVG domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis;
- in data 08.08.2013 il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento (prot. 4186) ha trasmesso alla Regione FVG le proprie osservazioni in merito alla domanda di concessione di derivazione d'acqua dal canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis ad uso idroelettrico, presentata dal COSILT, indicando che "dovranno essere concordate le modalità di gestione dell'impianto al fine della sua compatibilità con la derivazione di cui al D.M. 417 dd. 13.03.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici";
- in data 23.03.2015 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG (prot. 0007733/P SGRIUD/IPD6319) ha comunicato al COSILT che, in relazione alla prosecuzione dell'iter istruttorio della richiesta di derivazione d'acqua, preventivamente all'acquisizione dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 della L.R. n. 19/2012, avrebbero dovuto essere

concordate con il Consorzio di Bonifica le modalità di gestione dell'impianto, al fine della sua compatibilità con la derivazione di cui al D.M. 417 dd. 13.03.1991;

- in data 04.06.2018 (Prot. 5900/2018) il COSILT e il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana hanno sottoscritto l'accordo tra enti pubblici con cui si impegnano a individuare idonee forme contrattuali aventi per oggetto la costruzione e la gestione di centraline idroelettriche nonché a gestire la centralina idroelettrica presso l'immissione del canale di scarico del lago di Cavazzo nel torrente Leale in Comune di Trasaghis, al fine della sua compatibilità con la derivazione del Consorzio di Bonifica, anche valutando una possibile realizzazione congiunta dell'impianto idroelettrico;
- in data 04.01.2019 la Regione FVG ha trasmesso al COSILT ed anche al Consorzio di Bonifica il Decreto di autorizzazione unica n. 5054/AMB dd. 31.12.2018 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "Alesso 0" e relative opere connesse, sul canale di scarico del Lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis;

RILEVATO CHE

- in assenza del previo accordo con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, COSILT non avrebbe potuto ottenere dalla Regione l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2012 e il decreto di concessione alla derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico;
- alla luce dell'accordo tra enti pubblici dd. 04.06.2018 il Consorzio si attendeva di essere costantemente notiziato da COSILT degli sviluppi dell'iter di rilascio della concessione e di ogni altra vicenda a questa connessa, ma nulla ha invece saputo sino al ricevimento di una comunicazione datata 13.07.2020 (acquisita al protocollo consortile al n. 4857/2020 di pari data) con cui il COSILT ha rappresentato per la prima volta di avere ottenuto la concessione a derivare rilasciata con Decreto della Regione FVG n. 2955/AMB dd. 11.07.2019, segnalando altresì una procedura di gara aperta ai sensi dell'art.183 (Finanza di progetto) del D.Lgs. 50/2016 già in itinere per l'affidamento della concessione della progettazione esecutiva, della costruzione e gestione dell'impianto idroelettrico presso l'immissione del canale di scarico del lago di Cavazzo nel torrente Leale in Comune di Trasaghis;

PRESO ATTO che

- in data 16.07.2020 il Consorzio di Bonifica ha inviato al COSILT la nota prot. 4964 con cui ha richiamato gli impegni di cui all'accordo prot. 5900/2018 (art. 2) al fine di individuare idonea forma contrattuale anche di tipo societario per la gestione della centralina Alesso 0 e proposto un incontro di approfondimento tra le parti;
- in data 22.07.2020 ha avuto luogo l'incontro con COSILT, nel corso del quale il direttore dell'ente Danilo Farinelli ha illustrato brevemente l'iter procedurale, "scusandosi" per aver informato tardivamente il Consorzio di Bonifica delle scelte adottate dal suo organo amministrativo e sottolineando la volontà dell'ente di adottare comunque la forma del project financing per la costruzione e gestione della centralina, che prevede la partecipazione finanziaria di COSILT alla costruzione della centralina nella misura del 49% mentre il 51% dei costi di costruzione della centrale sono a carico del privato aggiudicatario, la cui remunerazione deriverà dallo sfruttamento della centrale elettrica;
- il Consorzio di Bonifica ha ribadito nuovamente a COSILT la volontà di partecipare alla costruzione e gestione della centralina Alesso 0, ma senza ottenere da COSILT alcun atto di ripensamento;

ATTESO che il COSILT ha indetto in totale autonomia una procedura di gara, finalizzata a far realizzare ad un soggetto terzo la centrale idroelettrica Alesso 0, con costituzione di una società di progetto e di una società di capitali compartecipata rispetto alle quali il Consorzio di Bonifica è stato completamente escluso;

RAVVISATA la lesione di fondamentali interessi legittimi consortili quale il possibile pregiudizio o comunque il più gravoso esercizio della derivazione concessa al Consorzio con D.M. 417/1991;

CONSIDERATO che proprio per fugare questa eventualità la Regione FVG ha condizionato il rilascio dell'autorizzazione unica e della concessione ad un accordo tra le parti che pur concluso dal punto di vista formale è stato del tutto disatteso dal COSILT;

RITENUTO NECESSARIO presentare immediato ricorso avanti al TAR FVG per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di gara aperta indetta da COSILT di Tolmezzo, ai sensi degli artt. 183 e 164 e ss. (concessione in project financing) del Decreto legislativo 50/2016 per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo nel Comune di Trasaghis (UD), CUP: I62C20000110003 e CIG 8349402080 e di tutti gli atti connessi e/o presupposti, per violazione dell'accordo tra Enti Pubblici dd. 04.06.2018 sottoscritto con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (Prot. 5900/2018), violazioni di legge e dei principi di leale collaborazione e buona fede tra Enti pubblici, di autolimita, di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa nonché per eccesso di potere, difetto di istruttoria, di motivazione e per contraddittorietà;

RILEVATO che il Consorzio ha in essere collaborazioni con gli Studi Legali PONTI & PARTNERS (PONTI, DEPAULI, PANELLA, SPADETTO) e avv. Francesco Paolo Mansi entrambi di Udine, rispettivamente connesse una in maniera specifica alle materie amministrativa e ambientale oltre che civilistica e l'altra all'utilizzo delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che la gestione sia processuale che di diritto della controversia attiene alle materie oggetto di entrambe le convenzioni per cui appare opportuno affidare l'incarico per il ricorso avanti al TAR FVG ad entrambi gli Studi legali sopra indicati;

RILEVATO che per il procedimento di ricorso lo Studio Legale Ponti & Partners, con nota e-mail dd. 24.07.2020 (acquisita al protocollo consortile 5164 dd. 27.07.2020) a firma dell'avv. Luca De Pauli, anche in nome e per conto dell'avv. Francesco Paolo Mansi, ha quantificato l'impegno di spesa in complessivi euro 19.471,00 oltre accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art 15 DPR 633/72) per un totale di euro 28.391,65 più IVA, nell'ipotesi che la controversia si sviluppi lungo tutte le fasi del giudizio;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 25/c/2019 dd. 29.11.2019 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

ATTESO che il valore della controversia e pertanto il valore tabellare da prendere a riferimento per la stima del compenso avvocati in ambito civile si colloca nella fascia da 2.000.001 a 4.000.000 di euro, in quanto il valore globale dell'intervento è pari a 3.955.000 mentre il valore della concessione è di euro 4.830.000;

RITENUTO congrua la quantificazione degli oneri di lite sopra indicati e la necessità di affidare con urgenza l'incarico nel rispetto delle tempistiche per la presentazione del ricorso avanti al TAR FVG;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) come confermato dalla Linea Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

RICORDATI i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che i Professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora i Professionisti effettuino transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che i Professionisti sono tenuti al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *"Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali; q) sovrintendere alla conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali od in uso al Consorzio";*

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio, approvato con provvedimento n. 9/c/2015 del 30/10/2015, il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato attribuito all'ing. Stefano Bongiovanni;

RILEVATA l'urgenza di assumere il presente atto al fine di consentire ai legali incaricati di attivarsi tempestivamente per la difesa in giudizio del consorzio e la tutela dei suoi diritti ed interessi nella controversia, stante il termine di proposizione del ricorso che viene a scadere in data odierna 27.07.2020;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

RICHIAMATO il provvedimento della Deputazione Amministrativa n.267/d/20 dd.06.07.2020 nel quale l'ing. Stefano Bongiovanni veniva nominato Vice Segretario del Consorzio con i compiti di coadiuvare e collaborare con il Direttore generale nelle funzioni a questo assegnate e sostituirlo in tutti i casi di sua assenza o impedimento;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 lett. n) e q) e l'art. 17 lett. j) dello Statuto consortile

con i poteri della deputazione amministrativa

DELIBERA

- di presentare, per i motivi indicati in premessa, ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per l'annullamento degli atti relativi alla Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 183 e 164 e ss. (concessione in project financing) del Decreto legislativo 50/2016 per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo nel Comune di Trasaghis (UD), CUP: I62C20000110003 e CIG 8349402080 del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e atti connessi e/o presupposti;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso al TAR FVG e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo Studio legale PONTI&PARTNERS, con domicilio fiscale in comune di Udine, Via Vittorio Veneto n. 39, con mandato disgiunto all'avv. Luca De Pauli, C.F. DPLLCU71L16C758N e per l'importo complessivo di euro 9.735,50 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali, spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA di legge;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso al TAR FVG e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo Studio legale avv. Francesco Paolo Mansi, con domicilio fiscale in comune di Udine, Via Carducci n. 22, con mandato disgiunto all'avv. Francesco Paolo Mansi, C.F. MNSFNC63P10L483Y e per l'importo complessivo di euro 9.735,50 oltre a spese generali (15%), oneri previdenziali, spese ex art. 15 DPR 633/72 ed IVA di legge;
- di precisare che l'importo complessivo per la proposizione del ricorso al TAR FVG e per lo sviluppo della lite pari ad € 19.471,00 si intende afferente a tutte le fasi relative al giudizio di primo grado presso il TAR FVG, per cui potrà essere diminuito nell'eventualità la causa dovesse definirsi prima di aver esperito il completo iter procedimentale del primo grado di giudizio;
- di adempiere gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- di precisare che i Professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010
- di precisare che i Professionisti sono tenuti al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di imputare il costo di € 33.317,81 , comprensivo di IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2020:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
02.05.13	Spese legali e notarili	33.317,81
- di precisare che l'ing. Stefano Bongiovanni è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento;

- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- di precisare che, stante l'assenza del Segretario, è compito del Vice Segretario ing. Stefano Bongiovanni apporre la firma sul presente provvedimento;
-
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

IL VICE SEGRETARIO
f.to Stefano Bongiovanni

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 31.07.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 07.08.2020.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.07.2020.

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)